

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 3 marzo 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile^{1 2}:

Appendice 17 al Contratto nazionale mantello per il settore principale dell'edilizia in Svizzera

**Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del
calcestruzzo del 20.04.2004**

Art. 1	Posizione rispetto al CNM
Art. 2	Campo di applicazione
Art. 3	Applicazione
Art. 4	Orari di lavoro e tempo di viaggio
Art. 5	Classi salariali e zone salariali
Art. 6	Supplementi salariali
Art. 7	Rimborso spese

¹ cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF **1998** 4469

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

3 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz